

Comune di Dicomano

Allegato DIC03-08- Elenco Particelle Candidate ad essere Incluse Nel Catasto delle Aree Percorse da Incendio-Anno 2008"

CODICE	ANNO INCENDIO	Data Incendio	LOCALITA'	SUPERFICIE TOTALE INCENDIO (Ha)	FOGLIO	PART.	PORZIONE PERCORSO DA INCENDIO (Ha)	Veget.	Giorno Fine Vincolo (G)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 5 let a) L.R 39/2000)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 4 Let. a, c. 5 let b) 7 L.R 39/2000)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 4 Let. b, c. 7 L.R 39/2000)	Tipo di Vincolo
							Fine Vincolo =		G	Vinc. 1	Vinc. 2	Vinc. 3	(Giorno + Anno)
DIC0082008	2008	16/2/2008	Contea- C. Il Monte	0,213213	59	23	0,02780	Bosco	17/2	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
DIC0082008	2008	16/2/2008	Contea- C. Il Monte	0,213213	59	150	0,03377	Bosco	17/2	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
DIC0082008	2008	16/2/2008	Contea- C. Il Monte	0,213213	59	26	0,01172	Bosco	17/2	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
DIC0082008	2008	16/2/2008	Contea- C. Il Monte	0,213213	59	152	0,00054	Bosco	17/2	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
DIC0082008	2008	16/2/2008	Contea- C. Il Monte	0,213213	59	117	0,13937	Bosco	17/2	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000

(Art. 76 commi da 4 a 7 L.R. 39/2000)

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo(132), della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.